PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

Art. 6 - legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7:
"Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci"

Deliberazione n. 2745 di data 7 ottobre 2019

Oggetto: legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7.
Autorizzazione all'installazione temporanea di un nuovo accesso esterno al piano di imbarco della stazione di valle dell'impianto funiviario "Folgarida – Malghet Aut", in località Folgarida, in Comune di Dimaro Folgarida.

Sono presenti:

- Giorgio CESTARI	- Presidente f.f.
- Silvio DALMASO	- componente effettivo Servizio impianti a fune e piste da sci
- Luca MALESANI	- componente supplente Servizio foreste e fauna
- Matteo MERZLIAK	- componente supplente Servizio urbanistica e tutela del paesaggio
- Claudio PALLAORO	- componente supplente Servizio autorizzazioni e valutazioni ambientali
- Sergio BENIGNI	- componente supplente Servizio prevenzione rischi
- Paola VISINTAINER	- componente supplente Servizio geologico
- Cristina PENASA	- componente supplente Servizio bacini montani
- Elisabetta ROMAGNONI	- componente supplente Servizio sviluppo sostenibile e aree protette

Partecipano, senza diritto di voto, Alessandro Silvestri, Antonio Nicolussi e Stefano Gatti del Servizio impianti a fune e piste da sci.

Assiste il Segretario della Commissione di coordinamento Gianfranco Mittempergher.

...o.O.o...

Vista la domanda pervenuta in data 23 settembre 2019, con la quale la società Funivie Folgarida Marilleva S.p.A., con sede in Dimaro Folgarida, Piazzale Folgarida, 30, ha chiesto - ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7 - l'installazione temporanea di un nuovo accesso esterno al piano di imbarco della stazione di valle dell'impianto funiviario "Folgarida – Malghet Aut", in località Folgarida, in Comune di Dimaro Folgarida.

Visti gli elaborati progettuali evidenzianti i lavori proposti, a firma del dott. ing. Manuel Alberti, datati settembre 2019.

Udito il relatore.

Preso atto che il progetto prevede la realizzazione di un nuovo accesso provvisorio esterno al piano d'imbarco della stazione di valle dell'impianto funiviario C064g denominato "Folgarida – Malghet Aut", mediante la costruzione di una scala di acciaio zincato affiancata da una rampa inclinata per permettere ai bikers di condurre la propria bicicletta fino al piano d'imbarco dell'impianto funiviario.

Preso atto che la Commissione di coordinamento, messa a conoscenza delle intenzioni della società di intervenire, a breve, con la ristrutturazione e riqualificazione dell'intero fabbricato della stazione funiviaria con sistemazione anche degli accessi al piano d'imbarco, ha ritenuto opportuno rilasciare l'autorizzazione ai lavori in oggetto specificati per un periodo di cinque stagioni estive.

Considerato che i lavori in argomento rientrano nei limiti della potestà autorizzatoria della Commissione di coordinamento di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2008 di data 21 settembre 2012.

Ciò premesso,

LA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

- ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2008 di data 21 settembre 2012;
- ad unanimità di voti,

d e l i b e r a

1. di autorizzare la società Funivie Folgarida Marilleva S.p.A., con sede in Dimaro Folgarida, Piazzale Folgarida, 30, all'installazione temporanea, fino al **31 ottobre 2024**, di un nuovo accesso esterno al piano di imbarco della stazione di valle dell'impianto funiviario C064g "Folgarida – Malghet Aut", in località Folgarida, in Comune di Dimaro Folgarida, quale risulta dagli elaborati progettuali citati in premessa;

2. di disporre che allo scadere della presente autorizzazione (31 ottobre 2024) la scala metallica dovrà essere rimossa;

3. di stabilire che i lavori, autorizzati con il presente atto, abbiano inizio entro due anni dalla data della presente deliberazione e termine entro tre anni dalla data di effettivo inizio dei lavori stessi;

4. di disporre che la data di inizio dei lavori dovrà essere comunicata prontamente al Servizio impianti a fune e piste da sci ed alla competente Stazione forestale, quest'ultima anche per vie brevi, per gli eventuali controlli di competenza. Dovrà altresì essere comunicata l'avvenuta ultimazione dei lavori medesimi;

5. di dare atto che, ai fini della realizzazione delle opere di cui si tratta, la presente autorizzazione assorbe esclusivamente i provvedimenti di competenza dei Servizi provinciali di cui agli artt. 6 e 11 della l.p. 7/87;

6. di disporre che il presente provvedimento ed il relativo progetto siano inviati al Servizio foreste e fauna per il controllo di competenza;

7. di rendere noto che ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

f.to IL SEGRETARIO
- Gianfranco Mittempergher -

f.to IL PRESIDENTE F.F.
- dott. Giorgio Cestari -

AN/GM/SD/fr